



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1976

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del Bando contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi extra Unione Europea durante l'anno scolastico 2024/2025

Il giorno **20 Ottobre 2023** ad ore **07:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

il Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione europea C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 di data 7 ottobre 2022 e in particolare la Priorità 2 “Istruzione e formazione” - obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4) "Interventi rivolti agli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, ivi comprese le competenze di base e quelle necessarie per sostenere lo sviluppo personale e sociale, nonché di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale”;

la determinazione n. 10968 del 9 ottobre 2023 e s.m.i. del Dirigente della UMSe Europa, Autorità di gestione del Programma FSE+, con la quale sono state approvate le tabelle standard di costi unitari per le attività di mobilità transnazionale realizzate nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027, comprendenti anche percorsi di istruzione o formazione all'estero e tirocini internazionali, nelle quali sono specificati gli importi delle attività di mobilità transnazionale suddivisi per Paese e per durata delle stesse, nonché l'importo integrativo mensile riconoscibile dall'Amministrazione in caso di partecipanti disabili.

Premesso che:

nel contesto trentino sono in corso da anni nella scuola iniziative finalizzate all'apprendimento linguistico attraverso la mobilità internazionale degli studenti; in particolare la frequenza di percorsi scolastici all'estero in corrispondenza del quarto anno della scuola superiore è stata incentivata, grazie a specifiche borse di studio, a partire dall'anno scolastico 2007/2008;

a decorrere dall'anno scolastico 2016/17, gli interventi di sostegno per la frequenza di percorsi d'istruzione all'estero svolti in corrispondenza del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado sono attuati tramite l'erogazione di voucher individuali finanziati sul Programma Operativo Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Trento per quanto riguarda i Paesi dell'Unione europea e tramite l'erogazione di borse di studio finanziate dalla Provincia autonoma di Trento per quanto concerne i Paesi extra Unione europea.

Considerato altresì che:

con la presente deliberazione si propone di approvare il Bando contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Paesi extra Unione europea durante l'anno scolastico 2024/2025, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

nell'ambito dei criteri di assegnazione delle borse di studio (in analogia ai criteri stabiliti per i voucher per i Paesi dell'Unione europea), si è convenzionalmente considerato il percorso scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni, mentre quello parziale come percorso avente durata pari a 110 giorni;

gli importi massimi delle borse di studio sono stati stabiliti tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili a bilancio, dell'esperienza maturata dalla Provincia nel finanziamento

degli anni all'estero, nonché in considerazione dei costi di mercato degli organismi che offrono supporto nell'organizzazione delle esperienze di mobilità per la frequenza del quarto anno all'estero.

Gli importi massimi sono differenziati in relazione alla durata annuale o parziale del percorso scolastico: nello specifico gli importi massimi riferiti ad un percorso di durata parziale sono pari al 60% di quelli riferiti ad un percorso di durata annuale.

Gli importi minimi sono stabiliti in misura pari al 10% degli importi massimi.

Gli importi massimi valgono anche in caso di percorsi di durata superiore a quella convenzionalmente stabilita (240 giorni e 110 giorni).

Nel limite degli importi massimi e minimi, l'ammontare effettivo della borsa di studio è graduato in base all'indicatore ICEF sotto riportato;

ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l'indicatore ICEF 2023, risultante dalla Domanda Unica 2024 su redditi e patrimonio 2022 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2023/2024, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022, n. 1534 di data 26 agosto 2022, n. 1577 di data 2 settembre 2022, n. 60 di data 20 gennaio 2023 e delibera della Giunta provinciale n. 1348 di data 28 luglio 2023;

sono stati acquisiti i pareri positivi dei Servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Visti:

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare dell'art. 56, e dell'allegato n. 4/2, per cui a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 700.000,00 si propone di prenotare rispettivamente la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2024 e la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2025, tenuto conto della presunta esigibilità della spesa;

l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bando contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Paesi extra Unione europea durante l'anno scolastico 2024/2025, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il Bando di cui al punto 1 sul sito www.vivoscuola.it;

3. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione dell'intervento previsto dal Bando di cui al punto 1;
4. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'individuazione dei beneficiari della borsa di studio in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
5. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 700.000,00 imputando la stessa nel seguente modo in base alla presunta esigibilità della spesa ai sensi dell'art.56 e allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118:
 - euro 350.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2024;
 - euro 350.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2025;
6. di stabilire che, per i fini del presente provvedimento, non è necessaria la richiesta di un CUP;
7. di demandare al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'adozione di eventuali provvedimenti aventi per oggetto l'eventuale proroga dei termini qualora se ne ravvisi la necessità.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Bando

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente Bando ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici in Paesi extra Unione europea svolti durante l'anno scolastico 2024/2025 in corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali trentini o del quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Bando è pari ad euro 700.000 per la concessione di un numero indicativo di 80 borse di studio.

Le borse di studio saranno comunque assegnate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il finanziamento potrà essere aumentato nel caso si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie nel corso del 2024.

Ai fini dell'erogazione della borsa di studio assegnata, lo studente è tenuto alla regolare frequenza all'estero del percorso scolastico ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva di merito rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali borse di studio sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione deve essere svolto all'estero presso un'istituzione scolastica che abbia sede in un Paese extra Unione europea.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

In caso di percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2024/2025, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni complessivi (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

In caso di percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2024/2025, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni complessivi (compresi i giorni festivi e i fine settimana ricompresi nel periodo scolastico) a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di borsa di studio è presentata a titolo personale dallo studente maggiorenne o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno dello studente minore che rimangono gli unici interlocutori dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve fare riferimento alle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione con nota del 10 aprile 2013 ed alle "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo della borsa di studio¹

Le borse di studio sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza all'estero del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali o quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado e sono riferite a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi delle borse di studio concesse dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella, suddivisa per gruppi di Paesi:

Stato estero Extra Unione Europea	Percorso annuale		Percorso parziale		Importo eventuale riduzione giornaliera Euro
	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti	10.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00	20,00
Islanda, Cina, Giappone	9.000,00	900,00	5.400,00	540,00	
Altri stati	8.000,00	800,00	4.800,00	480,00	

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2023 di cui alla "Domanda Unica"**, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022, n. 1534 di data 26 agosto 2022, n. 1577 di data 2 settembre 2022, n. 60 di data 20 gennaio 2023 e delibera della Giunta provinciale n. 1348 di data 28 luglio 2023, in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2023 pari o inferiore a 0,25, la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2023 superiore a 0,25 e fino a 0,56, la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo borsa}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2023 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi minimi;
- **in presenza di un indicatore ICEF 2023 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione della borsa di studio.**

¹ Il Regno Unito, per i fini del presente Bando, non rientra tra i paesi extra UE sulla base dell'art. 138 dell'Accordo di Recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020

In caso di partecipanti disabili l'importo potrà essere integrato con risorse aggiuntive finalizzate allo svolgimento dell'attività, come specificato al paragrafo 14.

4. Requisiti di partecipazione

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione della borsa di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2023/2024 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ICEF 2023 inferiore a 0,60** risultante dalla Domanda Unica 2024 su redditi e patrimonio 2022 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2023/2024, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022, n. 1534 di data 26 agosto 2022, n. 1577 di data 2 settembre 2022, n. 60 di data 20 gennaio 2023 e delibera della Giunta provinciale n. 1348 di data 28 luglio 2023. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio.

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione della borsa di studio assegnata è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 senza carenze formative.

Il beneficio del presente Bando è incompatibile con:

- 1) il voucher per un periodo all'estero in paesi dell'Unione europea cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2024/2025. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
- 2) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro, Intercultura e Wep).

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La domanda deve essere presentata dalle ore 9.00 di martedì 7 novembre 2023 fino alle ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2023.

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- **la compilazione e trasmissione della domanda di borsa di studio esclusivamente mediante procedura online** sul sito www.vivoscuola.it seguendo le istruzioni ivi riportate o direttamente sul sito https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/. Il sistema invierà quindi una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m., che nella fattispecie decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Gli studenti potranno accedere alla procedura online con le credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale – SPID (info: <https://www.spid.gov.it>), con la Carta d'Identità Elettronica - CIE (info: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it>) e con la Carta provinciale dei Servizi – CPS (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>);

- **l'elaborazione dell'indicatore ICEF 2023** di cui alla "Domanda Unica" 2024 presso i CAAF abilitati o gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia, qualora il nucleo familiare non ne sia già in possesso.

L'attestazione ICEF 2023 di cui alla Domanda Unica 2024 non deve essere allegata alla domanda di borsa di studio, in quanto l'indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2023 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione dell'importo della borsa di studio assegnata.

Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti dei licei quadriennali trentini e 3° anno per gli altri istituti secondari di secondo grado) è verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

6. Termini del procedimento

Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. con il provvedimento di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze (e quindi entro il 6 marzo 2024).

7. Graduatoria e assegnazione delle borse di studio

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

La domanda è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata compilazione della domanda e/o suo invio tramite la procedura online secondo le modalità e nei termini previsti dal Bando;
- c) lo studente risulti beneficiario di altri contributi (a copertura parziale o totale delle spese) per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4 o l'intervento sia finanziato al 100% da altri enti pubblici e privati (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus+ o di altri interventi analoghi) senza alcun esborso da parte dello studente.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Le domande che risulteranno ammissibili verranno classificate, dando precedenza agli studenti che non hanno mai fruito di un voucher/borsa di studio individuale per la frequenza di periodi scolastici all'estero in Paesi UE o extra UE negli anni precedenti assegnati dall'Amministrazione

provinciale, in base al valore crescente dell'indicatore ICEF 2023; in caso di parità di valore, sarà data la precedenza allo studente con età anagrafica minore. Conseguentemente, il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà quindi il provvedimento che approva, oltre alla graduatoria delle domande ammesse:

- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'assegnazione delle borse di studio agli studenti in graduatoria e i relativi importi, con impegno delle risorse.

Gli studenti non assegnatari della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze, revoche o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92 e s.m. la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammissibili non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di borsa di studio, della concessione della sovvenzione fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la non concessione della sovvenzione sarà comunicata come previsto al paragrafo 16.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 e s.m. sarà approvato e pubblicato sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei destinatari effettivi della sovvenzioni, ossia degli studenti a cui è stata erogata la borsa di studio.

8. Presentazione della domanda di liquidazione della prima rata della borsa di studio

Lo studente risultato assegnatario di una borsa di studio è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di "**Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici**", di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata della borsa di studio e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di borsa di studio presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo della borsa di studio assegnata in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo della borsa di studio sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2024/2025**: lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata della borsa di studio sarà effettuata, in questo caso, nel periodo compreso fra dicembre 2024 e gennaio 2025 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11, lett. b).

2. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2025 si veda quanto specificato al paragrafo 11). Nel caso di un periodo di frequenza

inferiore ai giorni indicati nel paragrafo 2 si procederà alla rideterminazione del finanziamento secondo le modalità del paragrafo 12.

Ai fini del mantenimento del beneficio concesso, l'erogazione della borsa di studio assegnata è comunque vincolata ad una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di fine anno scolastico 2023/2024 senza carenze formative.

Il suddetto requisito di merito sarà verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda di liquidazione della prima rata con il relativo allegato deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 dell' 1 luglio 2024 alle ore 13.00 del 30 agosto 2024** con le modalità riportate nel paragrafo 5.

Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Limitatamente alle richieste di modifica del Paese di destinazione, dopo la data del 30 agosto 2024 saranno accettate solamente le richieste di spostamento tra Stati rientranti nelle stesse categorie di finanziamento di cui alla tabella del paragrafo 3.

Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata il nominativo e la sede della scuola estera nonché la data di inizio del percorso di istruzione all'estero, queste informazioni dovranno essere comunicate, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente la borsa di studio, all'indirizzo e-mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2024/2025 (con inizio nel 2024) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso entro il termine del 30 settembre 2024;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2025 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 28 febbraio 2025.

L'erogazione della prima rata della borsa di studio è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, il beneficiario decade dalla graduatoria.

9. Casi di decadenza

È stabilita la decadenza dalla sovvenzione individuale nei seguenti casi:

- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Bando;

- comunicazione scritta di rinuncia alla borsa di studio;
- conclusione dell'anno scolastico 2023/2024 con carenze formative;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2024/2025;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4;
- comunicazione di modifiche dello Stato e/o durata del periodo all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione prima rata, fatto salvo quanto specificato in merito ai cambiamenti tra Stati rientranti nelle stesse categorie di finanziamento di cui alla tabella del paragrafo 3.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione delle borse di studio.

Nel caso di ulteriori risorse rese disponibili (per effetto di rinunce, decadenze, revoche o rifinanziamento del presente Bando) si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando la borsa di studio agli studenti posti in posizione di riserva, previa acquisizione dagli stessi della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 8 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

10. Incontro informativo prima della partenza

E' previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di borsa di studio informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa ecc) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione - report finale di seguito "Final Report". La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

11. Modalità di erogazione della borsa di studio e presentazione della domanda di liquidazione del saldo

La borsa di studio è liquidata in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 50% della borsa di studio assegnata (comprensivo del 50% dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 14 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti disabili).

Tale prima rata sarà liquidata, fatto salvo quanto previsto nel caso di spostamenti dei periodi come indicato al paragrafo 8:

- entro 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di liquidazione della prima rata completa di tutti i dati richiesti, fra cui il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso all'estero, e senza modifiche dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero. In caso di domanda incompleta, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni qualora presentate dopo il 30 agosto 2024;

oppure

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero richieste con la domanda di liquidazione della prima rata.

Per gli studenti posti in riserva e ammessi al beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dal provvedimento di scorrimento della graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2025, la prima rata è liquidata nel 2025 entro il 31 marzo 2025, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.

b) una seconda rata, a saldo, dopo la conclusione del percorso all'estero (comprensivo del saldo dell'eventuale importo aggiuntivo di cui al par. 14 concesso dall'Amministrazione in caso di studenti disabili).

La liquidazione della quota a saldo sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione del saldo salvo eventuali periodi di sospensione dovuti alla mancanza o all'incompletezza della documentazione.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata, con le modalità riportate nel paragrafo 5, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. Final Report redatto su carta intestata dell'istituto estero secondo un facsimile predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, che dovrà essere firmato dal responsabile o da un referente dell'istituto estero al termine del percorso, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come indicato al paragrafo 13;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

La citata Domanda di liquidazione a saldo con i relativi allegati deve essere presentata secondo la seguente tempistica:

- per gli studenti che frequentano il percorso parziale con inizio nel 2025 o il percorso annuale la suddetta documentazione va presentata entro il 30 settembre 2025. Solo nel caso in cui il percorso scolastico si concluda a ridosso della citata scadenza, la documentazione sopra indicata potrà essere presentata dopo tale termine e in ogni caso entro il ventesimo giorno dall'ultima giornata di scuola frequentata dallo studente all'estero;
- per gli studenti che frequentano il percorso parziale con inizio nel 2024, la suddetta documentazione va presentata entro il 29 marzo 2025. Solo nel caso in cui il percorso scolastico si concluda a ridosso della citata scadenza, la documentazione sopra indicata potrà essere presentata dopo tale termine e in ogni caso entro il ventesimo giorno dall'ultima giornata di scuola frequentata dallo studente all'estero.

Nel caso di presentazione da parte dello stesso partecipante di più domande nella stessa scadenza sarà accolta l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di

mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca della borsa di studio.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione della borsa di studio, lo stesso è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Bando. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre i Final report rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final report la borsa di studio sarà erogata in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 12.

Nei casi in cui l'Amministrazione debba adottare degli specifici provvedimenti (delega a terzi, avvenuto compimento del diciottesimo anno dello studente ecc.) relativi alle liquidazioni dei saldi, il pagamento delle liquidazioni stesse dovrà avvenire entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione della borsa di studio assegnata e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente nella classe successiva nell'anno scolastico 2024/2025.

12. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero (rientro anticipato dall'estero).

Lo studente assegnatario della borsa di studio è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero per rientro anticipato l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale:

a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 200 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

b) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore ai 200 giorni e comunque pari o superiore a 120 giorni (conseguendo una valutazione finale positiva), l'importo della borsa di studio sarà rideterminato partendo dall' 80% dell'importo concesso su cui sarà applicata una riduzione per ogni giorno non frequentato tra 199 giorni e il numero effettivo di giorni frequentati, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

c) qualora lo studente non raggiunga 120 giorni di frequenza la borsa di studio sarà revocata, fatto salvo quanto sotto specificato.

- **percorso parziale:**

a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;

b) qualora lo studente non raggiunga i 90 giorni di frequenza la borsa di studio sarà revocata, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti (120 giorni per i percorsi annuali e 90 giorni per i percorsi parziali), conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale valuterà la possibilità di finanziare con risorse provinciali e compatibilmente con la loro disponibilità, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
- eventi politico-sociali o sopravvenute emergenze sanitarie attestate da provvedimenti delle Autorità competenti.

In tali casi il beneficio sarà rideterminato anziché revocato, applicando la riduzione fissa di euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 sulla base del periodo effettivo indicato nel Final Report redatto dalla scuola estera.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

13. Revoca parziale o totale della borsa di studio

La revoca parziale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo della borsa di studio per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo della borsa di studio conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo 12.

La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final Report della scuola estera redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;

- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento a seconda del caso:

- alla rideterminazione delle borse di studio;
- alla revoca totale o parziale della borsa di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

14. Disposizioni in materia di accessibilità per le persone con disabilità

In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD - United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), il presente Bando sostiene la partecipazione agli interventi di persone con disabilità.

Per persone con disabilità, ai sensi della UNCRPD, si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Tali condizioni devono essere attestate da un presidio sanitario competente.

Al fine di sostenere l'accessibilità al presente intervento, nel caso di presenza di partecipanti con disabilità come sopra indicato viene riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascun mese di frequenza del percorso all'estero, ad integrazione dell'importo della borsa di studio concessa. In analogia con quanto previsto dall'Avviso per la concessione di un voucher individuale per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Europa durante l'anno scolastico 2024/2025, tale integrazione è pari ad un importo forfettario di 250,00 euro al mese, è stata stabilita con determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa n. 10968 del 9 ottobre 2023 e s.m.i., in qualità di Autorità di gestione del Programma FSE+.

Per beneficiare di tale importo integrativo, in sede di presentazione della domanda di borsa di studio il richiedente dovrà dichiarare, con apposita dichiarazione sostitutiva, la condizione di disabilità che sarà oggetto di successiva verifica da parte dell'Amministrazione.

Per la corresponsione dell'importo previsto, il mese è considerato di 30 giorni. In caso di frequenza del percorso all'estero per periodi che costituiscono una frazione di mese l'importo sarà rideterminato sulla base dei giorni effettivi.

In caso di rientro anticipato l'importo complessivo dell'integrazione di cui sopra sarà rideterminata calcolando il periodo effettivo di frequenza di studio all'estero riportato nel Final Report.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza.

Titolare del trattamento di cui al presente Bando è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

16. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal genitore dello studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno oppure dallo studente maggiorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, la struttura competente potrà disporre la decadenza parziale o totale dal beneficio concesso e ciò potrà comportare anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

17. Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni fra l'Amministrazione e l'utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di borsa di studio, ad esclusione delle comunicazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., salvo il caso in cui il destinatario della comunicazione abbia eletto il proprio indirizzo di PEC quale domicilio digitale.

In sede di presentazione della domanda il richiedente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato e comunica di essere consapevole che l'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la propria responsabilità e non è imputabile all'Amministrazione. E' responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica.

18. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio Università e fondi europei

Tel. n. 0461- 495440, 0461-497234

e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it – serv.formazione@pec.provincia.tn.it

sito www.vivoscuola.it

19. Modulistica e indicazioni utili

Sul sito www.vivoscuola.it è possibile prendere visione dei facsimile del modulo di domanda: studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno e studente maggiorenne. Tali modelli servono da esempio e non dovranno essere utilizzati in quanto dovranno essere compilati direttamente online accedendo all'area di iscrizione presente nella stessa sezione o direttamente al *Portale dei servizi online Trentino*.

Sul sito www.vivoscuola.it sono disponibili ulteriori informazioni e gli altri facsimile previsti dal presente Bando (domanda di liquidazione prima rata, domanda di liquidazione del saldo e Final Report).